



Delibera della Giunta Regionale n. 442 del 06/10/2014

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

U.O.D. 5 - UOD Attuazione del federalismo amministrativo

Oggetto dell'Atto:

**COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE N. 56/2014**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTA I

a legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni e successive modificazioni, pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

VISTO

l'art. 1 della stessa legge il quale, tra l'altro prevede che: "... 89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. (...) 91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, **lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.** 92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.** 95. **La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131...**".

ATTESO che

- a. la Conferenza Unificata contemplata dall'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, nella seduta dell'11 settembre 2014, Repertorio n. 106/CU, ha sancito l'accordo concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, oggetto del riordino e le relative competenze;
- b. **detto accordo prevede: - al punto 13),** tra l'altro, che: "... Al fine di assicurare, nel rispetto della

necessaria autonomia e differenziazione regionale, la opportuna uniformità di orientamenti e il coinvolgimento costante di comuni, enti di area vasta e città metropolitane nel processo di riordino di cui al presente Accordo, sono istituite: a) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, un Osservatorio nazionale presieduto dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e composto dal Sottosegretario per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'AnCI e dal Presidente dell'Upi, o loro delegati. All'Osservatorio sono attribuite: funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della legge 56 del 2014 e di coordinamento con le apposite sedi di concertazione istituite a livello regionale, ai sensi del successivo punto b); il supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino, anche in relazione alla tempistica fissata dalla legge, ivi compresa l'attuazione del comma 90 dell'art. 1 della Legge; il costante presidio delle attività delle amministrazioni statali e regionali, anche in relazione alla tempistica definita dal presente Accordo; l'informazione periodica alla Conferenza Unificata sull'attuazione della Legge. b) **presso ciascuna Regione, sono istituiti Osservatori regionali, come sedi di impulso e coordinamento** – composti secondo le modalità definite da ciascuna regione in modo che sia comunque assicurata la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del sindaco della città metropolitana ove istituita – **per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nel presente Accordo.**- e al punto 14, che: Le leggi regionali di cui all'art. 1, comma 95, della legge sono approvate, sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali, e l'effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti è subordinata alla garanzia di adeguata copertura finanziaria delle funzioni stesse ...”.

- c. **lo schema di decreto Presidente del Consiglio dei Ministri** - concernente i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti - nella formulazione sui cui è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta dell'11 settembre 2014, Repertorio n. 107/CU, **prevede all'art. 2, punto 3, che:** “... L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio centrale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della Legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni ... **ed all'art. 4, punto 3, che:** .. In esito al trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio centrale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio centrale ...”.

RITENUTO

- a. di istituire, in attuazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, l'Osservatorio regionale quale sede di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art.118 della Costituzione e di quanto previsto dal citato accordo

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per quanto in premessa, che del presente atto costituisce parte integrante ed essenziale,

1. E' istituito l'Osservatorio regionale come sede di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto nell'accordo – concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, oggetto del riordino e le relative competenze – sancito in Conferenza Unificata nella seduta dell'11 settembre 2014.
2. Sono individuati quali componenti dell'Osservatorio regionale di cui al punto precedente:
 - 2.1 il Presidente della Regione Campania o suo delegato, che lo presiede;
 - l'Assessore ai Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi o suo delegato;
 - il Sindaco della città metropolitana di Napoli o suo delegato;
 - i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Campania, o loro delegati;
 - in rappresentanza dell'A.N.C.I., il Presidente di A.N.C.I. Campania o suo delegato;
 - in rappresentanza dell'U.P.I., il Presidente di U.P.I. Campania o suo delegato;
 - il Presidente dell'A.N.P.C.I. Campania o suo delegato;
 - i Presidenti delle Province e i Commissari attualmente in carica, nonché, successivamente i Presidenti di Provincia eletti ai sensi dei commi da 58 a 78 dell'art. 1 della legge n. 56/2014, a seguito del loro insediamento, o loro delegati;
 - il Presidente della I Commissione consiliare permanente dl Consiglio regionale della Campania.
 - 2.2 Sono altresì membri permanenti dell'Osservatorio:
 - il capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
 - il capo Dipartimento delle risorse finanziarie,umane e strumentali o suo delegato;
 - il capo dell'Ufficio legislativo o suo delegato;
 - il dirigente responsabile dell'Ufficio per il federalismo o suo delegato con funzioni di coordinamento dei lavori e segreteria dell'Osservatorio.Su richiesta dell'Osservatorio parteciperanno ai lavori dell'organo i dirigenti responsabili delle strutture competenti nelle materie, di volta in volta, oggetto di trattazione.
3. L'Osservatorio svolge tutti compiti che risultino ad esso assegnati dai suddetti Accordi sanciti in Conferenza Unificata e dal D.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 92, della legge n. 56/2014.
4. Dare atto che la partecipazione ai lavori non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza e di rimborsi spese e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.
5. Trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Capo di Gabinetto del Presidente, al Capo Dipartimento 55, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, al Responsabile dell'Ufficio per il Federalismo, all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul BURC, al Consiglio regionale della Campania.